

Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 2

07.01.2016

Regime Forfettario 2016 e regime contributivo agevolato

A cura di Pasquale Pirone

Categoria: Regimi speciali
Sottocategoria: Contribuenti minimi

Dal 1° gennaio 2016, cambia di nuovo il regime fiscale "forfettario", introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015. Il cambiamento non è radicale, poiché molte sono le cose che restano identiche rispetto allo scorso anno. Una novità rilevante è il ritorno dei minimali contributivi INPS per artigiani e commercianti, ai quali è, tuttavia, riconosciuta la possibilità di fare richiesta di applicazione dell'agevolazione consistente nella riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti. Chi non presenta la richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, verserà i contributi secondo le regole ordinarie (quindi sul minimale e sul reddito eccedente, senza applicare la predetta riduzione).

Premessa

Il regime forfettario (imposta sostitutiva con aliquota del 15%) è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).

Inizialmente, la sua introduzione doveva sostituire il regime fiscale di vantaggio o "vecchi minimi" (imposta sostitutiva con aliquota del 5%) ma con il Decreto Milleproprghe, il governo reintrodusse, per chi avesse iniziato l'attività nel corso del 2015, la possibilità di scegliere tra nuovo "regime forfettario" e "regime di vantaggio".

I due regimi prevedono più o meno le stesse condizioni di accesso, ma si differenziano per alcuni aspetti.

Descrizione	Regime vantaggio	Regime forfettario 2015
<i>Aliquota sostitutiva</i>	5%	15%
<i>Soglia di ricavi annui</i>	30.000	Differenziata a seconda del settore di attività
<i>Determinazione del reddito</i>	Analitica	Forfettaria
<i>Regime contributivo</i>	Con minimali IVS	Possibilità di non applicare i minimali IVS

Con la Legge di Stabilità 2016, va, invece, definitivamente in pensione il regime fiscale di vantaggio, con la conseguenza che l'unico regime agevolato possibile ad oggi per chi inizia l'attività è quello forfettario.

In particolare con la manovra 2016, il legislatore crea un vero e proprio mix tra quello che era il "vecchio regime di vantaggio" (con aliquota del 5%) e il nuovo "regime forfettario" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (con aliquota del 15%). Le principali novità sono sintetizzate nella tabella che segue.


Descrizione	Regime forfettario 2015	Regime forfettario 2016
<i>Aliquota sostitutiva</i>	15% (riduzione del reddito forfettario per i primi tre anni di attività)	15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività)
<i>Soglia di ricavi annui</i>	15.000 per liberi professionisti e diversificata per le altre categorie a seconda del codice ATECO	30.000 per i professionisti e incrementata di 10.000 rispetto al 2015 per le altre categorie
<i>Soggetti ammessi</i>	Persone fisiche (ditta individuale o liberi professionisti)	Persone fisiche (ditta individuale o liberi professionisti)
<i>Durata</i>	Illimitata	Illimitata
<i>Determinazione del reddito</i>	Forfettaria	Forfettaria
<i>Regime contributivo</i>	Possibilità di non applicare i minimali INPS	Ritorno dei minimali INPS con possibilità di riduzione della contribuzione dovuta

Restano, invece, fermi gli altri requisiti di accesso (la spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5.000 euro lordi e non deve essere oltrepassata la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20.000 euro in un anno).

Inoltre, per chi, oltre all'attività di impresa, arte e professione esercitasse anche l'attività di lavoro dipendente, mentre la Legge di Stabilità del 2015 prevedeva l'esclusione dal regime qualora i redditi da lavoro dipendente superassero i redditi d'impresa, arte e professione e contemporaneamente la somma dei redditi derivanti da attività professionale e dipendente eccedesse i 20.000 euro, la Legge di Stabilità 2016 stabilisce, invece, che non può accedere al regime il contribuente che abbia conseguito, nell'anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato).

Restano fermi i vantaggi fiscali e cioè:

- tassazione che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;
- non soggezione all'Iva e agli Studi di Settore;
- nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti);
- sulle fatture non deve essere addebitata l'Iva, e non si deve subire ritenuta d'acconto.



Per chi nel 2015 era già in attività ed operava nel regime fiscale di vantaggio (5%) o per chi avesse iniziato nel 2015 optando per il predetto regime, questi continueranno ad operare in tale regime fino alla naturale scadenza (5 anni dall'inizio dell'attività o fino al 35° anno di età se i 5anni scadono prima del compimento della predetta età) per poi passare automaticamente nel nuovo regime forfettario (sempreché siano rispettati i requisiti di accesso e permanenza).

Ai sensi del comma 77 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), per i soggetti aderenti al regime forfettario può non trovare applicazione il minimale contributivo dei contributi IVS per artigiani e commercianti.

Comma 77 Legge n. 190/2014

"Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 23 e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n. 335".

Il successivo comma 88 della stessa Legge di Stabilità 2015, dispone che al fine di fruire del predetto regime contributivo agevolato, il contribuente deve farne specifica richiesta all'INPS, con domanda inviata in via telematica:

- nella comunicazione di inizio attività per chi avesse iniziato attività nel 2015;
- entro il 28 febbraio 2015 per chi fosse già in attività.



L'agevolazione in questione vale solo per artigiani e commercianti iscritti alla gestione ordinaria INPS, e non per i lavoratori autonomi iscritti alle casse previdenziali di appartenenza e gli iscritti alla gestione separata INPS per i quali restano in vigore le ordinarie regole.

Quindi gli iscritti alla gestione separata, anche per il 2015 liquidano i contributi sul reddito "forfettario" applicando l'aliquota del 27,72% e gli iscritti alle casse professionali secondo le aliquote e le regole fissate dalla cassa di appartenenza.

Dunque, i soggetti (artigiani e commercianti) che per il periodo d'imposta 2015 ricadono nel nuovo regime forfettario, possono aver optato per il regime contributivo agevolato e, quindi, dovranno liquidare, in sede di UNICO 2016, i contributi previdenziale sul reddito "forfettario" determinato, senza doversi preoccupare del minimale contributivo.



Il sig. Bartolini (ditta individuale iscritta alla gestione IVS commercianti), rientrando nel regime forfettario aderisce nel 2015 al regime contributivo di favore.

Nel 2015 produce ricavi per 14.000.

Il coefficiente di redditività previsto per il settore di attività in cui opera il sig. Bartolini è pari al 67%.

Il reddito minimale fissato dall'INPS per il 2015 è di 15.548,00 (Circolare INPS n. 26 del 4 febbraio 2015) e l'aliquota contributiva per il 2015 è pari a 22,74%, euro per cui:

Contributo minimale 2015 = $15.548 \times 22,74\% = 3.535,61$ (+ 7,44 contributo di maternità)

Contributo agevolato 2015 = $(14.000 \times 67\%) \times 22,74\% = 2.133,01$ (cui aggiungere il contributo di maternità).

Il sig. Bartolini, dunque, nel 2015 non ha versato alcuna rata trimestrale dei contributi minimali (16 maggio, 16 agosto, ecc.) ma verserà i contributi dovuti (saldo e acconto) alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (quindi 16 giugno e 30 novembre). Ciò è quanto disposto nella Legge di Stabilità 2015 (comma 79) e ribadito nella Circolare INPS n. 29/2015.

La Circolare n. 29/2015 dell'INPS conferma anche quanto disposto dai commi 80-81 della Legge di Stabilità 2015, e cioè che:

- i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime contributivo agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista per tale categoria di soggetti. Tuttavia, tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell'ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda;
- i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime contributivo agevolato, non potranno applicare la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'art. 1, comma 2 della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

Regime contributivo "forfettari" 2016

Con il comma 111 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), il legislatore interviene sul regime contributivo agevolato per chi opera nel regime forfettario, sostituendo il comma 77 della Legge di Stabilità 2015.



Nuovo Comma 77 Legge n. 190/2014

Come modificato dalla legge stabilità 2016

"Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della Legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n. 335".

Dunque, il legislatore, conferma che la base imponibile per il calcolo dei contributi è data dal reddito "forfettario" ma reintroduce il minimale contributivo riconoscendo tuttavia una riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti.



Il legislatore, non interviene sul comma 80 della Legge di Stabilità 2015 (presentazione della domanda all'INPS per godere del regime contributivo di favore), quindi, anche per il nuovo regime contributivo agevolato previsto dalla Legge di Stabilità 2016 dovrebbe rendersi necessaria apposita domanda.

Ovviamente, il contribuente che non presenta richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, verserà i contributi secondo le regole ordinarie (senza cioè riduzione del 35%).

Così come non interviene sui comma 80-81 con cui sono individuati cause di incompatibilità con altre agevolazioni contributive.

Tuttavia, come accaduto già per il 2015 (con la Circolare n. 29/2015) si attende anche per l'inizio 2016 una Circolare di chiarimenti da parte dell'INPS alla luce delle novità in esame.

Stando al tenore letterale della norma, dal 2016 dovrebbero ritornare anche per artigiani e commercianti che operano nel forfettario e che aderiscono al regime contributivo di favore, le normali scadenze (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%), per poi liquidare in sede di Modello UNICO/2017 la parte di contributi sul reddito eccedente il minimale.

Quindi, per il 2016 (Modello Unico/2017), chi opera nel regime forfettario dovrebbe in primo luogo determinare il reddito "forfettario" (applicando al fatturato il coefficiente di redditività previsto) poi confronterà tale risultato con il "reddito minimale" (ridotto del 35%) fissato dall'INPS per il 2016. Se il reddito forfettario è inferiore al minimale, egli non dovrà versare alcun saldo e acconto. Qualora, invece, il reddito forfettario fosse superiore al minimale, egli calcolerà il

saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l'aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.



Il sig. Rossi Mario (operante nel regime forfettario e iscritto alla gestione commercianti) aderisce al nuovo regime contributivo agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Si supponga che l'INPS, fissi il reddito minimale 2016 per i commercianti in euro 15.860 e l'aliquota contributiva 2016 al 23%.

Per il 2016, il sig. Rossi Mario dovrebbe procedere al versamento delle quattro rate trimestrali sul minimale ridotto del 35%. Quindi:

Reddito minimale 2016 = $15.860 \times 65\% = 10.309$

Contributo minimale 2016 = $10.309 \times 23\% = 2.371,07 + 7,44$ (contributo di maternità)

Rate trimestrali (n. 4 di euro 594,62)

- 16 maggio 2016
- 16 agosto 2016
- 16 novembre 2016
- 16 febbraio 2017

In sede di modello Unico/2017, il sig. Rossi Mario determinerà il suo reddito forfettario e lo confronterà con il reddito minimale (10.309).

Supponendo che egli abbia conseguito ricavi nel 2016 per 18.000 euro e che l'indice di redditività per il suo settore di attività sia del 67%:

Reddito forfettario 2016 = $18.000 \times 67\% = 12.060$

Il suo reddito forfettario è superiore al minimale (10.309) per cui in sede di Modello Unico/2017, egli dovrà liquidare il saldo sul reddito eccedente il minimale (applicando l'aliquota contributiva del 23% ridotta del 35%) e l'acconto per il 2017.

Qualora il reddito "forfettario" fosse stato inferiore al minimale, nessun saldo e acconto sarebbe da liquidare.

Poiché ad oggi nessun chiarimento operativo è stato ancora emanato in merito al nuovo regime contributivo agevolato in esame, quanto appena

esposto è una personale interpretazione della norma in questione che pertanto potrebbe trovare conferma o smentita in successivi Comunicati dell'INPS.

Per gli iscritti alla **Gestione separata e per i professionisti iscritti alla cassa**, invece, nulla cambia nel 2016 rispetto al 2015. Infatti, per tali soggetti l'aliquota contributiva è confermata al 27,72% anche per il 2016. Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS. Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l'aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. Pertanto, anche per il 2016 (Modello Unico/2017), il soggetto che opera nel regime forfettario iscritto alla gestione separata continuerà a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti) applicando al reddito "forfettario" l'aliquota contributiva prevista e versandoli alle stesse scadenze previste per le imposte sul reddito.

La stessa cosa dicasi per gli iscritti alla cassa di appartenenza, i quali continueranno a versare i contributi secondo le regole della cassa.



Per il contribuente che nel 2015 ha fatto richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, per il 2016, dovrebbe trovare automatica applicazione il nuovo regime contributivo di favore previsto dalla Legge di Stabilità 2016. Tuttavia il condizionale è d'obbligo poiché si attendono chiarimenti dall'INPS.

Contributi agevolati per i forfettari 2016

Artigiani e commercianti

Ritorno dei minimali contributivi ma con una riduzione del 35% sui contributi complessivamente dovuti

Il contribuente che vuole avere l'agevolazione deve farne richiesta all'INPS come era d'altronde già previsto per il regime contributivo agevolato previsto per i forfettari nel 2015

Iscritti gestione separata

Nulla cambia rispetto al 2015 se non l'innalzamento dell'aliquota contributiva dal 23,50% al 24% per i titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Iscritti cassa

Nulla cambia (valgono le regole fissate dalla rispettiva cassa di appartenenza)

L'accredito contributivo

Altresì, nulla cambia, in merito alle regole valide ai fini dell'accredito contributivo per chi aderisce al regime contributivo agevolato. Infatti resta invariato l'ultimo periodo del comma 77 della Legge n. 190/2014 (come modificato dalla Legge di Stabilità 2016).

Nuovo Comma 77 Legge n. 190/2014

Come modificato dalla Legge Stabilità 2016

...si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n. 335».

Ciò sta significando che il versamento dei contributi per un importo almeno pari o superiore a quello calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento (52 settimane).

Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accREDITATI saranno proporzionalmente ridotti.

L'uscita dal regime contributivo agevolato contributivo

La Legge di Stabilità 2016, non interviene sul comma 82 della Legge di Stabilità 2015, lasciando così inalterate le regole stabilite per la fuoriuscita dal regime contributivo agevolato.

Comma 77 Legge n. 190/2014

Non modificato dalla legge stabilità 2016

"Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario

di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa".

Con la Circolare n. 29/2015 l'INPS individua tre casi di fuoriuscita:

- 1) venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- 2) scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
- 3) comunicazione all'INPS da parte dell'Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime "fiscale" agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nell'ipotesi di cui al punto 1) e al punto 2, è chiarito che il regime contributivo ordinario sarà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Il contribuente "forfettario", nel 2015 ha chiesto ed ottenuto l'accesso al regime contributivo agevolato previsto dal comma 77 della Legge n. 190/2014.

Lo stesso presenta nel 2016 domanda di uscita dal regime. In tale ipotesi, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato dal periodo d'imposta 2017.

Nell'ipotesi di cui al punto 3) il regime contributivo ordinario sarà ripristinato in modo retroattivo con conseguente recupero dei contributi da parte dell'INPS.

L'Agenzia delle Entrate nel 2017 comunica all'INPS che il contribuente (beneficiario del regime contributivo agevolato dal 2015) non ha mai avuto i requisiti per operare nel regime fiscale "forfettario".

In tal caso, l'INPS applicherà retroattivamente il regime contributivo ordinario dal periodo d'imposta 2015 con il recupero dei contributi dovuti.

Come, anticipato, la Legge di Stabilità 2016 non interviene sul comma 82 della manovra 2015, per cui quanto appena esposto dovrebbe valere anche per il regime forfettario 2016.

Riproduzione riservata -